

Prot. 1924/2023/AR/e del 17/11/2023

---

**OSSERVAZIONI AL DCO 471/2023/R/EEL**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA METODOLOGIA PER  
LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEL  
MERCATO DELLA CAPACITÀ PER IL PERIODO DI  
CONSEGNA 2024**

---

## Osservazioni generali

La scrivente associazione ritiene che il meccanismo di remunerazione della capacità sia uno strumento abilitante la transizione energetica, dal momento che garantisce i necessari livelli di adeguatezza e di sicurezza al sistema elettrico nazionale in un contesto nel quale le componenti di aleatorietà dello scenario di riferimento e dei flussi di energia risulteranno sempre più consistenti. Si manifesta quindi l'esigenza di un progressivo rafforzamento e di una stabilizzazione sul medio-lungo termine di questo strumento, che rappresenta un vero e proprio segmento di mercato, attraverso cui gli operatori potranno continuare ad individuare i giusti segnali di prezzo per poter indirizzare opportunamente i propri investimenti in capacità produttiva.

Questa sembra peraltro essere l'ottica in via di definizione anche a livello UE nell'ambito della fase finale di approvazione dell'Electricity Market Design, il quale sembra conferire ai meccanismi di remunerazione della capacità produttiva un ruolo sempre più rilevante e non più puramente transitorio, in chiave presente e prospettica. Questa rinnovata importanza potrà essere coerentemente declinata a livello nazionale valutando possibili interventi migliorativi del meccanismo attualmente vigente, tenendo in debita considerazione l'esperienza maturata e promuovendo le necessarie riflessioni circa l'auspicabile previsione di ulteriori periodi di consegna nel prossimo futuro.

Ciò premesso, le proposte formulate dalla presente consultazione si ritengono in linea con la necessità di mantenere in efficienza il meccanismo in essere nel nostro Paese, in un contesto di riferimento ancora caratterizzato da situazioni di volatilità dei prezzi del gas naturale e delle quote di emissione, per via di variabili esogene internazionali ancora esposte ad elementi di incertezza che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla determinazione del prezzo di esercizio.

Si condivide pertanto l'orientamento dell'Autorità di modificare la delibera 399/2021/R/eel, al fine di estendere all'anno 2024 l'applicazione delle disposizioni introdotte con la delibera 83/2022/R/eel a decorrere dal 5 marzo 2022 e successivamente confermate sino al 31 dicembre 2023 con la delibera 437/2023/R/eel, in relazione al valore standard del gas naturale ed alla valorizzazione delle quote di emissione per il calcolo del prezzo di esercizio del mercato della capacità.

Si riportano di seguito le osservazioni ai singoli quesiti della consultazione.

### Osservazioni specifiche

**Q1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di modificare la deliberazione 399/2021/R/eel, al fine di estendere all'anno 2024 l'applicazione delle disposizioni introdotte con la deliberazione 83/2022/R/eel a decorrere dal 5 marzo 2022 e successivamente confermate sino al 31 dicembre 2023 con la deliberazione 437/2023/R/eel, in relazione al valore standard del gas naturale e alla valorizzazione delle quote di emissione per il calcolo del prezzo di esercizio del mercato della capacità?**

**R1.** Come argomentato nelle considerazioni introduttive, si condivide l'orientamento dell'Autorità di estendere quanto previsto dalla delibera 83/2022/R/eel anche con riferimento al periodo di consegna 2024.

Si ritiene comunque opportuno segnalare all'Autorità la presente proposta di miglioramento.

Gli impianti turbogas con rendimento standard hanno costi di generazione allineati allo strike price (dal momento che quest'ultimo è calcolato con riferimento a tale tipologia di impianto, essendo la tecnologia di punta ai fini del CM). Al momento della definizione dell'offerta per tali unità, il costo gas è rappresentato dal prezzo gas più aggiornato.

Nel caso di offerte presentate su MSD da parte di tali impianti, in uno scenario di prezzi gas volatili – che non è possibile escludere a priori per il 2024 e per gli anni successivi – e decrescenti, potrebbero formarsi corrispettivi variabili da restituire per offerte non accettate su MSD ad un prezzo maggiore dello strike price, su cui l'operatore anche con la massima diligenza non ha possibilità di controllo. In particolare, tale situazione può verificarsi in relazione alla prima parte della giornata, quando il costo gas con riferimento di prezzo SAP considerato per l'offerta MB può discostarsi in misura maggiore rispetto al SAP consuntivo finale.

Per tale motivo si propone all'Autorità che, con esclusivo riferimento ai giorni in cui si verifichi un andamento del prezzo del gas discendente (si potrebbe identificare tale condizione verificando che la media ponderata del prezzo gas nel giorno D-1 sia superiore almeno del 5-10% rispetto alla media ponderata registrata nel giorno D), ai fini del calcolo dello strike price si utilizzi il valore massimo che il SAP ha raggiunto dal giorno D-1 al giorno D (si ritiene opportuno escludere i giorni D-3 e D-2 a causa della scarsa liquidità del mercato in tali

giorni). In tutti gli altri casi – ove cioè la condizione di cui sopra non fosse verificata – continuerebbe ad essere applicata la metodologia vigente.